Il Mulino - Rivisteweb

Notizie dai quaderni

(doi: 10.1408/73488)

Quaderni storici (ISSN 0301-6307)
Fascicolo 1, aprile 2013

Ente di afferenza:
()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.
Per altre informazioni si veda https://www.rivisteweb.it

Licenza d'uso

Questo articolo è reso disponibile con licenza CC BY NC ND. Per altre informazioni si veda https://www.rivisteweb.it/

PER UN NUMERO DI «QUADERNI STORICI» SU FRODI E TRAFFICI PER MARE IN ETÀ MODERNA

Tema di grande richiamo storiografico, la frode mercantile è stata in generale studiata a partire da due opposti atteggiamenti interpretativi: da un lato come scostamento da norme emanate da poteri legittimi da parte di un gruppo minoritario di imprenditori opportunisti che lucrano sulla capacità di quelle stesse norme di definire un quadro di regole che orientano e vincolano la gran parte degli attori; dall'altro come indice e risultato dell'insanabile divaricazione fra norme e pratiche, dovuta all'incapacità delle norme di disciplinare i comportamenti degli attori sociali e di costruire così una cornice di prevedibilità e sicurezza per le scelte d'impresa, le quali devono così ricorrere a regole e procedure extraistituzionali. In entrambi i casi, sia per quanti propendono per una sorta di onnipotenza istituzionale che per quanti tendono a confinare le istituzioni in una dimensione di sostanziale futilità, la frode può essere un oggetto analitico definibile senza riferirlo ad un contesto spaziale o temporale.

Il numero monografico di «Quaderni Storici» che proponiamo s'inserisce in un percorso di ricerca promosso dalla rete *Aux bords des institutions: pouvoirs, acteurs et pratiques marchandes dans l'Europe méditerranéenne*, sostenuta dall'Università di Bari, dall'Ecole Française de Rome, dall'Università di Basilea e dalla Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme di Aix-en-Provence. Presupposto di questo percorso è che le istituzioni – osservate nel loro rapporto con le scelte economiche – non sono né onnipotenti né futili: esse contribuiscono a costruire configurazioni differenziate, orizzonti di opportunità fatti di relazioni asimmetriche e regole in vario modo interiorizzate. Regole interiorizzate e comportamenti fraudolenti sono leggibili dentro contesti specifici e istituzionalmente vertebrati. Quelli che intendiamo mettere sotto osservazione sono segnati dalla produzione di grandi edifici di diritto positivo poggiati sulla legge scritta e su apparati di diretta emanazione sovrana che regolano minutamente la produzione e lo scambio al fine di realizzare il «commercio attivo» e, di conseguenza, la «pubblica

felicità». Ne derivano cataloghi fitti di comportamenti leciti ed illeciti che presentano però livelli vari e spesso modesti di efficacia giuridica e sociale.

In primo luogo, come si sa bene, la produzione di diritto positivo in antico regime avviene più spesso per aggiunta che per sostituzione; lascia cioè in piedi norme ed istituzioni spesso secolari, che non rimangono inerti e non si lasciano emarginare passivamente. In particolare nel campo delle norme riguardanti il commercio e la navigazione, la partita sulla legittimità e la capacità obbligante degli atti di volizione del principe ha esiti confusi. Il principe stesso può rendere omaggio alla forza persistente del vecchio *jus* trasferendo nel linguaggio del diritto positivo interi corpi normativi elaborati in secoli di pratica mercantile, in particolare dal lato del negozio giuridico. D'altronde, le norme scritte, anche quando si sistemano nei nuovi codici, possono avere una coercitività inferiore a quelle sovrastatali ancorate allo *jus gentium*, al diritto romano, al diritto naturale. Capita che lo stesso legislatore attacchi nei fatti la sacralità della sua volontà incorporata nella legge inflazionandone la produzione: smentendo la sua volontà espressa in un momento dato, aggiornandola, modificandola con altri atti di volizione, egli finisce per privarla di un fondamento del diritto che gode di un prestigio indubbio, la durata nel tempo.

In secondo luogo si presenta dilemmatico il presupposto fondamentale dell'interventismo mercantilista: la possibilità di ricondurre lo spazio mercantile allo spazio politico e, più precisamente, al territorio sovrano, assunto come ambito regolato sulla base della nuova contabilità «nazionale» – ad esempio quella francese prodotta dalla macchina della *Balance du Commerce*. I circuiti mercantili attraversano in ogni direzione i confini dei territori sovrani, proiettandosi in particolare su un mare che nessuna potenza è più in grado di rendere *servum* e che lo *jus publicum europaeum* non riesce ad inquadrare in norme di diritto pubblico efficaci. Le stesse grandi piazze mercantili si presentano spesso come luoghi extra-territoriali, la cui prosperità è connessa ad una posizione relativamente marginale rispetto ai conflitti prodotti dalla *jealousy of trade*. È lì che emerge una zona ipernormata e al tempo stesso opaca: una sorta di limbo territoriale dove si addensano agenti e istituti di molte sovranità, in bilico fra vari sistemi di norme ed appartenenze ed impegnati in un gioco relazionale e conflittuale fittissimo, in un reciproco e continuo «molestarsi» che può non tradursi in conflitto dichiarato anche perché la partita si gioca in larga parte nelle posizioni periferiche degli apparati pubblici.

Infine il calcolo «nazionale» mercantilistico somma il risultato delle azioni di soggetti individuali a loro volta calcolanti in forme diverse dal

calcolo della «pubblica felicità». C'è un'incongruenza di fondo fra la dimensione collettiva della felicità da calcolare e conseguire, e la dimensione privata dei soggetti a cui essa è in ultima istanza affidata. Dopo aver attraversato i secoli con alterna fortuna, la figura del mercante è ormai pienamente riscattata dal riconoscimento del carattere fondativo, per la stessa comunità politica, dell'agire individuale interessato e dei diritti connessi: quello di proprietà in primo luogo. Lamentele continue ed altissime investono quanti usufruiscono della protezione del re perché contribuiscano alla realizzazione del «commercio attivo», e lo impediscono nei fatti perseguendo i loro interessi individuali – ad esempio noleggiando, invece che imbarcazioni «nazionali», navi straniere e finanche di Stati nemici. Ma, una volta riconosciuta la assoluta centralità del profitto individuale nella costruzione della pubblica felicità, esso diventa una fonte di legittimazione di comportamenti sanzionati dalla legge scritta, e che finiscono per essere tollerati di fatto dallo stesso legislatore.

In questo contesto di incerta gerarchizzazione fra le fonti del diritto, di relativa indefinizione delle loro proiezioni territoriali, di intrinseca contraddittorietà degli obbiettivi stessi del comando politico e degli atti normativi che ne discendono, si fanno largo prassi di governo che presuppongono la negoziabilità della norma di diritto positivo, la costruzione, insieme al diritto nuovo, di un «senso dello Stato» e del funzionamento della macchina amministrativa fondato sulla gestione *a partire* dalle norme, più che sulla applicazione di queste ultime. Ne deriva l'impossibilità di fatto di tradurre automaticamente in fattispecie di reato il vasto ventaglio di comportamenti propri dell'opportunismo mercantile e vietati dalle norme mercantilistiche: sono spesso i vertici dei poteri politici a imporre flessibilità e cautela alle istanze giurisdizionali e amministrative, impedendo l'apertura di procedimenti di polizia o giudiziari e rendendo meno visibili allo storico pratiche «irregolari» ampiamente diffuse.

Dunque l'operazione storiografica di classificazione ed interpretazione delle azioni fraudolente non può poggiare solo sulla legge positiva – un riscontro documentario a portata di mano, ma incapace di definire i margini di legittimità sociale dei comportamenti mercantili e, come si è detto, finanche di caratterizzarli come azioni lecite o criminose. D'altro lato quello che vorremmo indagare non è un mondo senza capo né coda. Gruppi di attori istituzionali e mercantili vi agiscono presupponendo l'esistenza di sedimentazioni, ricorrenze, spazi di prevedibilità, *regole* e *reati*. Con i loro gesti essi danno vita alla *age of commerce*, alimentano lo sviluppo vigoroso dell'economia dello scambio marittimo. Osservando concreti casi di studio e discutendo-

ne significati ed implicazioni, gli autori di questo numero monografico di «Quaderni storici» cercheranno di adoperare il concetto di frode come un modo per descrivere e comprendere le razionalità in gestazione ed in atto ai «bordi delle istituzioni» di un'Europa mediterranea pienamente coinvolta nella competizione mercantilistica internazionale.

Riferimenti bibliografici

G. BÉAUR, H. BONIN, C. LEMERCIER (dir.), *Fraude, contrefaçon et contrebande, de l'Antiquité à nos jours*, Genève 2006.

G. CHRIST, *Trading conflicts: Venetian merchants and Mamluk officials in late medieval Alexandria*, Leiden 2012.

J. EDWARDS, S. OGILVIE, *Contract enforcement, institutions and social capital. The maghribi traders reappraised*, CESifo Working Paper 2254, March 2008, www.cesifo-group.org/wp.

A. GREIF, *Institutions and the path to the modern economy: lessons from medieval trade*, New York 2006.

A. GROPPI, *Une ressource légale pour une pratique illégale: les juifs et les femmes contre la corporation des tailleurs dans la Rome pontificale (XVIIe-XVIIIe)*, in R. AGO (a cura di), *Il valore delle norme*, Roma 2002, pp. 137-161.

E.T. JONES, *Inside the illicit economy: reconstructing the smugglers'trade of sixteenth century Bristol*, Aldershot 2012.

S. MARZAGALLI, *Les boulevards de la fraude: le négoce maritime et le Blocus continental 1806-1813*, Bordeaux, Hambourg, Livourne, Villeneuve d'Ascq 1999.

R. ZAUGG, *Mercanti stranieri e giudici napoletani: la gestione dei conflitti in antico regime*, in «Quaderni storici», 133.1 (2010), pp. 139-171.

BIAGIO SALVEMINI, ROBERTO ZAUGG